



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.2.2008
COM(2008) 126 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che istituisce misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di
Anjouan nell'Unione delle Comore**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. In considerazione della situazione nell'isola comoriana di Anjouan, delle misure adottate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana e della richiesta di aiuto che questo ha rivolto all'Unione europea, il XX/XX 2008 il Consiglio ha deciso di istituire misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime di Anjouan e di determinate persone ad esse associate che ostacolano il processo di riconciliazione e mettono a repentaglio la pace e la sicurezza nelle Comore.
2. La posizione comune 2008/XXX/PESC prevede in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone indicate dal Consiglio.
3. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone indicate rientra nel campo di applicazione del trattato. La Commissione propone pertanto di attuare tali misure mediante un regolamento del Consiglio.
4. Questo nuovo regolamento dovrebbe essere corredato di un avviso sulle modalità di aggiornamento degli elenchi delle persone oggetto delle misure restrittive.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/XXX/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell'Unione delle Comore¹,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera inviata il 25 ottobre 2007 al Segretario generale/Alto rappresentante, il presidente della commissione dell'Unione africana ha chiesto l'aiuto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per l'attuazione delle sanzioni che il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana ha deciso di istituire nei confronti delle autorità illegittime di Anjouan e di determinate persone ad esse associate.
- (2) La posizione comune 2008/XXX/PESC prevede l'istituzione di misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime di Anjouan e di determinate persone ad esse associate. Le misure restrittive contemplate dalla posizione comune 2008/XXX/PESC comportano in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti alle persone in questione.
- (3) Poiché tali misure rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Per comodità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare e a modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

¹ GU L XXX del XX.XX.2008, pag. XXX.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

5. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "fondi": le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
 - i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - ii) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
 - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
 - v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
 - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
 - vii) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- b) "congelamento di fondi": il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- c) "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- d) "congelamento delle risorse economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- e) "territorio della Comunità": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

6. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato I.

7. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
8. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
9. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 3

10. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
 - a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
 - b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.
11. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura negli elenchi, purché le somme supplementari versate siano anch'esse congelate. Gli istituti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali transazioni.

Articolo 4

12. Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati all'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
 - a) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate all'allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti, rimborso di prestiti ipotecari, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
 - b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
 - c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
 - d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro in questione abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno

due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione speciale.

13. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 6

14. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi devono:
 - a) fornire immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati all'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità;
 - b) cooperare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
15. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 7

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e senza indugio delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 8

16. La Commissione è autorizzata a:
 - a) modificare l'allegato I sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2008/XXX/PESC;
 - b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

17. Viene pubblicato un avviso sulle modalità di trasmissione delle informazioni relative all'allegato I¹.

Articolo 9

18. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
19. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

20. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all'allegato I o attraverso gli stessi.
21. Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo, per qualsiasi operazione commerciale svolta integralmente o in parte all'interno della Comunità.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2, 3 e 4

Nome	Mohamed Bacar
Sesso	M
Funzione	Presidente autoproclamato, colonnello
Luogo di nascita	Barakani
Data di nascita	5.5.1962
Numero di passaporto	01AB01951/06/160, data di rilascio: 1.12.2006
Nome	Jaffar Salim
Sesso	M
Funzione	« Ministro dell'Interno »
Luogo di nascita	Mutsamudu
Data di nascita	26.6.1962
Numero di passaporto	06BB50485/20 950, data di rilascio: 1.2.2007
Nome	Mohamed Abdou Madi
Sesso	M
Funzione	« Ministro della Cooperazione »
Luogo di nascita	Mjamaoué
Data di nascita	1956
Numero di passaporto	05BB39478, data di rilascio: 1.8.2006
Nome	Ali Mchindra
Sesso	M
Funzione	« Ministro dell'Istruzione »
Luogo di nascita	Cuvette
Data di nascita	20.11.1958
Numero di passaporto	03819, data di rilascio: 3.7.2004
Nome	Houmadi Souf
Sesso	M
Funzione	« Ministro della Funzione pubblica »
Luogo di nascita	Sima
Data di nascita	1963
Numero di passaporto	51427, data di rilascio: 4.3.2007
Nome	Rehema Boinali
Sesso	M
Funzione	« Ministro dell'Energia »
Luogo di nascita	
Data di nascita	1967
Numero di passaporto	540355, data di rilascio: 7.4.2007

Nome	Dhoihirou Halidi
Sesso	M
Funzione	Direttore di gabinetto, persona associata al governo illegittimo di Anjouan
Luogo di nascita	Bambao Msanga
Data di nascita	8.3.1965
Numero di passaporto	64528, data di rilascio: 19.9.2007
Nome	Abdou Bacar
Sesso	M
Funzione	Tenente colonnello, persona associata al governo illegittimo di Anjouan
Luogo di nascita	Barakani
Data di nascita	2.5.1954
Numero di passaporto	54621, data di rilascio: 23.4.2007

ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 6 e 10 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

Indirizzi per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e Peace Building

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Telefono: (32-2) 296.61.33/295.55.85

Fax: (32-2) 299.08.73

Avviso da pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale lo stesso giorno della pubblicazione del regolamento

Avviso destinato alle persone, entità e organismi che figurano negli elenchi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. XXX/2008 del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime di Anjouan nell'Unione delle Comore

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone, entità e organismi elencati all'allegato I sono:

- (a) membri del governo illegittimo di Anjouan;
- (b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati a questi ultimi.

Il Consiglio ha deciso pertanto di inserire le persone, entità e organismi in questione nell'elenco dell'allegato I.

Il regolamento (CE) n. XXX/2008 del Consiglio prevede il congelamento di tutti i fondi, attività finanziarie e risorse economiche appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi elencati all'allegato I e il divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione.

Si richiama l'attenzione delle persone, entità e organismi elencati all'allegato I sul fatto che è possibile presentare alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, indicate sui siti web elencati all'allegato II, una richiesta per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi congelati per soddisfare il fabbisogno di base o effettuare determinati pagamenti a norma dell'articolo 4 del regolamento suddetto.

Le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare in qualsiasi momento al Consiglio, all'indirizzo sottoindicato, una richiesta di riesame della decisione che li inserisce e li mantiene negli elenchi in questione accludendo tutti i giustificativi utili: Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione di: XXXX), rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles.

Le richieste saranno esaminate non appena pervenute. A tale riguardo, richiamiamo l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi interessati sul fatto che il Consiglio provvede regolarmente a riesaminare gli elenchi, a norma dell'articolo XXX della posizione comune 2008/XXX/PESC.

Si segnala inoltre alle persone, alle entità e agli organismi interessati che è possibile contestare la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, alle condizioni di cui l'articolo 230, commi 4 e 5, del trattato che istituisce la Comunità europea.